

Consiglio Regionale
della Puglia

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

N. 524

ADUNANZE DELL'11 MARZO E DEL 28 APRILE 1987

OGGETTO: Riesame legge regionale "Disciplina del servizio stampa della Regione Puglia"

SEDUTA DELL'11 MARZO 1987

Presidente: prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidente: prof. Nicola Occhiodifino

Consiglieri Segretari: avv. Giorgio Bortone - dott. Vito Mariella

Assistenza del:

-Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio: dott. Renato Guaccero

Consiglieri presenti: Abbati Giuseppe, Affatato Giuseppe, Aprile Leonardo, Augelli Raffaele, Binetti Vincenzo, Bortone Giorgio, Bruno Antonio, Capozza Emanuele, Colasanto Giuseppe, Di Cagno Nicola, Di Gioia Pasquale, Di Giuseppe Cosimo, Dirodi Nicola, Fazio Lorenzo, Fitto Salvatore, Fortunato Loris, Godelli Silvia, Iafrate Zenone, Lia Cesare, Mansueto Nico

la, Mariella Vito, Marinelli Fernando, Martellotta Giuseppe, Marzo Corradino, Masafra Isabella, Mastrangelo Giovanni, Manfredi Angelo, Occhiofino Nicola, Paolucci Roberto, Piccigallo Benito, Pizzicoli Michele, Pugliese Girolamo, Rossi Angelo, Saponaro Francesco, Silvestri Francesco, Simone Mauro, Strazzeri Marcello, Tarricone Luigi, Tedesco Alberto, Zingrillo Giuseppe.

Consiglieri assenti: Annese Mario, Armenise Nicola, Bellomo Michele, Borgia Franco, Cavallo Antonio, Convertino Cosimo, Festinante Luigi, Lia Cesare, Liuzzi Francesco, Marroccoli Tommaso, Rizzo Marcello.

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che terzo argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Disciplina del servizio stampa della Regione Puglia".

Dà la parola al relatore, Cons. Di Gioia, Presidente della II Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Segue la discussione generale.

- OMISSIS -

Al fine di poter concordare i numerosi emendamenti presentati, l'argomento viene aggiornato alla prossima seduta.

SEDUTA DEL 28 APRILE 1987

Presidente: prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidente: dott. Mario Annese - prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari: avv. Giorgio Bortone - dott. Vito Mariella

Assistenza del:

-Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio: dott. Renato Guaccero

Consiglieri presenti: Abbati Giuseppe, Affatato Giuseppe, Annese Mario, Aprile Leonardo, Armenise Nicola, Augelli Raffaele, Bellomo Michele, Binetti Vincenzo, Borgia Franco, Bortone Giorgio, Bruno Antonio, Capozza Emanuele, Cavallo Antonio, Colasanto Giuseppe, Convertino Cosimo, Di Cagno Nicola, Di Gioia Pasquale, Di Giuseppe Cosimo, Dirodi Nicola, Fazio Lorenzo, Festinante Luigi, Fittò Salvatore, Fortunato Loris, Godelli Silvia, Iafrate Zenone, Lia Cesare, Luzzi Francesco, Mansueto Nicola, Mariella Vito, Martellotta Giuseppe, Marzo Corradino, Massafra Isabella, Monfredi Angelo, Occhiofino Nicola, Paolucci Roberto, Piccigallo Benito, Pizzicoli Michele, Pugliese Girolamo, Rizzo Marcello, Rossi Angelo, Saponaro Francesco, Silvestri Francesco, Simone Mauro, Strazzeri Marcello, Tarricone Luigi, Tedesco Alberto, Zingrillo Giuseppe.

Consiglieri assenti: Marinelli Fernando, Marroccoli Tommaso,
Mastrangelo Giovanni.

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'ordine del giorno è il prosieguo del riesame della legge regionale "Disciplina del servizio stampa della Regione Puglia".

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- OMISSIS -

IL CONSIGLIO REGIONALE

- udita e fatta propria la relazione alla legge regionale;
- preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;
- sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Disciplina del servizio stampa della Regione Puglia", nel testo alle-

gata alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (avv. Giorgio Bortone - dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)

Riesame legge regionale

"Disciplina del servizio stampa della Regione Puglia"

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia, nell'ambito delle competenze attribuite
de dalla Costituzione ed in quanto previsto dal D.P.R. 2427/1977,
n. 616 e dalla legge statale 5.8.81, n. 416, ritiene l'in-
formazione premissa indispensabile per l'attuazione del prin-
cipio affermato dall'art. 1 dello Statuto, che la impegna a
garantire la più ampia partecipazione democratica dei cittadi-
ni, delle formazioni sociali, economiche e culturali alla de-
terminazione della politica regionale, nonché strumento per
favorire il pieno sviluppo della persona umana e per assicu-
rare la tutela degli interessi di crescita culturale, socia-
le ed economica della popolazione pugliese anche attraverso
la più compiuta conoscenza, al di fuori dei confini regiona-
li, delle caratteristiche umane, culturali, geografiche e
produttive della Puglia.

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo
MSI)

Art. 2

L'impegno regionale è inteso al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere nella pubblica opinione la piena conoscenza del ruolo della Regione e delle autonomie locali;
 - b) proporre all'attenzione dei cittadini le scelte di priorità delle azioni regionali, chiarendo la problematica dello sviluppo pugliese e della domanda ~~sociale~~, per un più corretto ~~impiego~~ delle risorse disponibili a tutti i livelli;
 - c) attivare lo sviluppo dell'informazione tra i cittadini pugliesi residenti all'estero;
 - d) operare per una sempre più completa conoscenza della realtà pugliese nelle altre regioni ed in quei Paesi esteri che possono rappresentare un utile sbocco per le produzioni pugliesi ed incrementare consistenti correnti turistiche verso la Puglia;
 - e) promuovere lo sviluppo dell'informazione tra i giovani come contributo alla loro crescita civile e culturale, con la conoscenza della realtà, dei problemi e delle scelte che si rendono necessarie per affrontarli;
 - f) attuare iniziative di ricerche, di sperimentazione e di innovazione nel campo dell'informazione di interesse locale.
- (approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 3

E' istituito il Comitato per l'informazione della Regione Puglia, con il compito di garantire l'attuazione della presente legge.

Del Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio regionale, fanno parte il Presidente della Giunta ed i Presidenti di tutti i Gruppi consiliari.

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 4

L'attività di informazione della Regione si realizza sia con iniziative assunte direttamente, sia con l'utilizzazione di appositi spazi in quotidiani, periodici e programmi della RAI e di emittenti radiotelevisive private.

L'iniziativa diretta della Regione si attua con la pubblicazione di un'agenzia quotidiana di informazione, nonché, con la formula dell'edizione per conto, di periodici, opuscoli e libri, oltre che con la realizzazione di filmati, videocassette, manifesti ed altro materiale idoneo.

I contenuti riguarderanno sia l'attività degli organi regionali, sia le problematiche più attuali che la realtà pugliese presenta.

L'utilizzazione degli spazi nei quotidiani, nei periodici e nei programmi radiofonici e televisivi avverrà con testi giornalistici, immagini e filmati idonei, nel rispetto della

obiettività, del pluralismo ideale e politico, della correttezza, della completezza e della trasparenza dell'informazione pubblica.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad attuare le seguenti iniziative di tipo informativo e pubblicistico, nei limiti di spesa di cui all'art. 12, comma 4:

- 1) visite guidate di scolari e studenti dall'Assemblea regionale in occasione delle sessioni, con lo scopo di diffondere la conoscenza del funzionamento dell'Istituzione;
- 2) preparazione di manifestazioni tendenti a fare conoscere alle giovani generazioni la nuova realtà regionale, con particolare riferimento al ruolo istituzionale del Consiglio regionale;
- 3) concessione di premi a neo laureati per tesi di laurea sulla funzione dell'Istituto regionale nella realtà culturale della Puglia;
- 4) realizzazione di mezzi divulgativi (diapositive ed audiovisivi) e stampa di materiale divulgativo.

Le iniziative predette saranno realizzate dall'Ufficio Relazioni Esterne del Consiglio regionale.

(approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 5

Le attività di informazione di cui alla presente legge sono di competenza esclusiva del servizio stampa, nel quale sono impegnati giornalisti professionisti o pubblicisti, iscritti all'Ordine professionale di cui alla legge statale 3.2.1963, n. 69.

Per le pubblicazioni specializzate la Regione potrà avvalersi di esperti interni e, per motivate esigenze, previo parere del Comitato di cui all'art. 3, di esperti esterni. (approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 6

Il servizio stampa predispone il programma annuale sulla base delle linee indicate dal Comitato di cui all'art. 3.

Il programma annuale è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta.

(approvato a maggioranza di voti con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 7

Il giornalista responsabile del servizio stampa della Regione risponde del suo operato e dell'attività della struttura alla Giunta ed all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La struttura si articola in un servizio stampa della Giunta ed in un servizio stampa del Consiglio, a ciascuno dei quali, oltre ai responsabili, sono addetti tre giornalisti. (approvato a maggioranza di voti, con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 8

Ai giornalisti impegnati nel servizio stampa si applica il

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria.
(approvato a maggioranza di voti con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 9

Il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta possono nominare un proprio addetto stampa per la durata del mandato, scelto fra gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti.

Gli addetti stampa sono assunti come collaboratori esterni a norma del Contratto Nazionale del lavoro giornalistico (approvato a maggioranza di voti con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 10

In sede di prima applicazione della presente legge, le domande per essere impegnati nel servizio stampa dovranno essere presentate al Presidente della Regione, corredate di curriculum professionale vistato dall'Ordine dei Giornalisti, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La Giunta regionale delibererà entro i successivi trenta giorni.

I dipendenti regionali che abbiano chiesto di essere impegnati nel servizio stampa sono considerati, all'atto dell'esecuzione del provvedimento di assunzione, automaticamente dimissionari dal ruolo regionale.

(approvato a maggioranza di voti con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 11

L'art. 32 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e tutte le disposizioni in contrasto con la presente disciplina contenute in precedenti leggi regionali sono abrogate. (approvato a maggioranza di voti con l'astensione del Gruppo MSI)

Art. 12

Per le iniziative previste dalla presente legge è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo denominato "Finanziamento delle attività di informazione", sul quale, per il 1987, è stanziata la somma di lire 500 milioni.

La spesa per le retribuzioni dei giornalisti, presunta per il 1987 in lire 250 milioni, è imputata al capitolo 0003020 (Stipendi, retribuzioni) del bilancio di previsione per il 1987 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Al finanziamento degli oneri previsti dai precedenti commi si fa fronte mediante prelevamento della somma complessiva di lire 750 milioni, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1602020 (Fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di adozione. Spesa corrente) del bilancio di previsione per il 1987.

Per la realizzazione dell'intero programma di cui all'art. 4, comma 5^o, è autorizzata la spesa complessiva annuale di lire 150 milioni.

Agli oneri derivanti, previsti in lire 150.000.000 annue, si fa fronte mediante la seguente variazione al bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 1987:

Parte II - Spesa

<u>Variazioni in aumento:</u>	Competenza	Cassa
"Cap.0003565 (c.n.i.)"Fondo a disposizione del Consiglio regionale per attività di informazione del Consiglio regionale"	150.000.000	150.000.000
<u>Variazione in diminuzione:</u>		
Cap.1602020 "Fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di adozione. Spesa corrente" (approvato all'unanimità)	150.000.000	150.000.000

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (avv. Giorgio Bortone-dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)